



CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DELLE ATTIVITÀ DI
“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: “RPD”
CIG: A003F23AF1

Sommario

Art. 1	<i>Oggetto del contratto</i>	3
Art. 2	<i>Dettaglio delle prestazioni oggetto del contratto, modalità di fornitura delle stesse</i>	3
Art. 3	<i>Normativa di riferimento</i>	5
Art. 4	<i>Durata, decorrenza e opzioni dell’affidamento</i>	5
Art. 5	<i>Attivazione dell’affidamento, sedi di svolgimento, modalità di consegna / erogazione</i>	5
Art. 6	<i>Fatturazione e pagamenti</i>	6
Art. 7	<i>Sicurezza</i>	7
Art. 8	<i>Obblighi dell’affidatario</i>	7
Art. 9	<i>Responsabilità dell’affidatario</i>	8
Art. 10	<i>Cessione e subappalto dell’affidamento</i>	9
Art. 11	<i>Verifica di conformità delle prestazioni eseguite</i>	9
Art. 12	<i>Cauzione definitiva</i>	9
Art. 13	<i>Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa</i>	9
Art. 14	<i>Risoluzione del Contratto – diffida ad adempiere</i>	11
Art. 15	<i>Risoluzione del Contratto – Termine essenziale</i>	12
Art. 16	<i>Facoltà di recesso unilaterale</i>	12
Art. 17	<i>Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali</i>	12
Art. 18	<i>Manleve</i>	14
Art. 19	<i>Foro competente</i>	14
Art. 20	<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	14



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei Servizi ICT

Art. 21	<i>Insussistenza di rischi interferenti</i>	14
Art. 22	<i>Spese contrattuali</i>	14
Art. 23	<i>Effetti obbligatori del Contratto</i>	15
Art. 24	<i>Privacy</i>	15
Art. 25	<i>Rinvio</i>	15

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Michele Bava
Tel. +39 040 558 3339
Fax +39 040 558 3316
michele.bava@units.it



Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Capitolato speciale disciplina un contratto per il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. R.D.P.) con le caratteristiche e secondo le modalità di seguito precisate all'art. 2, da rendersi a favore dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito per semplicità denominato: "Ateneo".

Art. 2 Dettaglio delle prestazioni oggetto del contratto, modalità di fornitura delle stesse

Le prestazioni in oggetto sono quelle previste per il RPD dal Regolamento europeo 679/2016 ed in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento ovvero sinteticamente:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o italiana relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione Europea o italiana relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, le valutazioni sulla fondatezza e la liceità di richieste di accesso ai dati personali e di esercizio dei diritti esercitati dagli interessati
- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Guardia di Finanza, Polizia Postale, ...) e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione incluse eventuali valutazioni se sussistano i presupposti per la notificazione di un evento di tipo "data breach" (se del caso, compilare il relativo modello e provvedere alla notificazione al Garante) ed il supporto in fase ispettiva, qualora l'Ateneo fosse oggetto di ispezione o verifica da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, della Guardia di Finanza, della Polizia Postale o più in generale delle Autorità competenti.



Area dei Servizi ICT

Sarà inoltre richiesto di supportare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nelle principali attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento, la revisione della modulistica, degli incarichi, delle nomine, dei consensi, dei regolamenti e delle linee guida, delle informative e delle procedure di data breach.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la presenza fisica del RPD oppure in sua assenza di uno dei componenti del team presso l'Ateneo secondo il calendario preventivamente concordato per almeno 50 ore a quadrimestre¹. Maggiori disponibilità costituiranno offerta tecnica migliorativa. Resta inteso che eventuali ore di presenza on site non utilizzate, potranno essere fruite nel caso si renda necessaria una proroga tecnica del contratto.

Inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, nonché in presenza di un evento di data breach, il soggetto nominato RPD dovrà assicurare la propria presenza presso la sede interessata entro il termine massimo di 24 ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima 7 gg su 7. Gli oneri relativi a questa eventuale prestazione saranno computati in base al costo orario indicato in euro 115,00 tenendo conto delle sole ore di presenza fisica in loco.

Per garantire le prestazioni previste da quest'ultimo punto e dalle disposizioni in materia, il RPD, pur potendosi avvalere del team, funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti.

Il RPD fungerà da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti, e comunicherà con gli interessati stessi in modo efficiente;

I dati di contatto del RPD sono pubblicati all'interno dei campi previsti del portale web dell'Ateneo e comunicati alle pertinenti autorità di controllo affinché possa essere contattato sia dagli interessati che dalle autorità di controllo in modo facile e diretto.

Il RPD, anche avvalendosi del team, dovrà evadere i quesiti di natura legale in materia di privacy e/o inerenti al GDPR in generale richiesti dalla committenza oppure direttamente da parte degli interessati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi (o quello migliorativo eventualmente indicato nell'offerta tecnica).

Tali specifiche sono da intendersi come condizioni minime essenziali e devono considerarsi integrate con le eventuali migliorie proposte dall'affidatario in sede di offerta tecnica/qualitativa.

Il RPD, nello svolgimento del proprio incarico collaborerà con i gruppi di lavoro individuati dall'Ateneo anche preliminarmente per lo sviluppo di un piano di lavoro.

¹ Sono escluse da questo monte ore quelle eventualmente impiegate per la gestione delle eventuali attività ispettive oppure in caso di data breach.



L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a redigere una relazione annuale delle attività svolte da inviare al Committente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi

Art. 3 Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del contratto saranno regolati:

- dalle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs. 36/2023;
- dal Regolamento UE 2016/679, CAPO IV, Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati,
- dall'articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati,
- dall'articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati,
- dall'articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;
- dalle linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 - versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
- dalle le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);
- dalla documentazione di gara compreso il presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- dalle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate.

Art. 4 Durata, decorrenza e opzioni dell'affidamento

Il contratto avrà durata di 3 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 anni con decorrenza dalla data della sua attivazione che avverrà con scambio di lettere con firma digitale.

Art. 5 Attivazione dell'affidamento, sedi di svolgimento, modalità di consegna / erogazione

L'attivazione dell'affidamento avverrà di norma il giorno successivo alla sua sottoscrizione. Il fornitore potrà chiedere di posticipare l'avvio di massimo 15 giorni.

L'affidatario dovrà confermare, all'atto dello scambio di lettere, il RPD indicato nell'offerta tecnica che sarà comunicato al Garante per la Privacy e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sul portale web dell'Ateneo e non potrà essere cambiato nel



Area dei Servizi ICT

corso di vigenza del contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dall'affidatario. In tal caso la sostituzione potrà avvenire solo con altro soggetto in possesso di analoghi requisiti professionali.

Il soggetto così individuato sarà il RPD/referente unico per l'Università cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente al servizio.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ateneo secondo quanto previsto all'art. 2.

Per ogni singola necessità l'Ateneo si potrà anche interfacciare con altri soggetti componenti il team indicati in sede di offerta.

Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio sono oggetto di offerta tecnica.

Art. 6 Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione delle stesse, è quello offerto in sede di offerta.

Si precisa che l'Ateneo dovrà essere intestatario di fatture riportanti il rispettivo CIG derivato.

La fatturazione dovrà essere posticipata con cadenza annuale

Ogni fatture dovrà:

- essere intestata specificatamente all' Ateneo;
- riportare l'IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010;
- essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007) con l'IPA che verrà indicato in sede di stipula del contratto
- riportare il CIG;
- riportare l'annotazione: "Scissione dei pagamenti" (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);

Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l'Ateneo non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La mancanza del CIG comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni a presentazione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento è in ogni caso subordinato: al controllo di regolarità delle fatture, della regolarità del servizio svolto, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L'Ateneo non



potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Ateneo.

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla predetta legge, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 7 Sicurezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.

Art. 8 Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, osservando tutte le indicazioni e richieste che il referente fornirà.

L'affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato; il referente dell' Ateneo potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri a carico dell'Ateneo.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. È fatto obbligo all'affidatario di garantire che il personale addetto all'esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del Contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (GU L 119 del 4.5.2016).

L'affidatario si obbliga inoltre:

- a)** ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;



Area dei Servizi ICT

- b)** ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- c)** fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del Contratto;
- d)** a comunicare ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa;
- e)** ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ateneo. Inoltre, l'affidatario deve essere assicurato con massimale non inferiore a 1.000.000,00= € per responsabilità civile professionale verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Ateneo.
Copia della polizza attestante la copertura assicurativa dovrà essere prodotta prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 9 Responsabilità dell'affidatario

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all'affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Ateneo e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questi fornite/presentate.

L'affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Ateneo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.



L'Ateneo non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Art. 10 Cessione e subappalto dell'affidamento

A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario di tale divieto, l'Ateneo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto del servizio non è ammesso.

Art. 11 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro mesi dalla data d'ultimazione del servizio. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 16, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Ateneo, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal Contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 12 Cauzione definitiva

Prima della stipula del Contratto, l'affidatario deve altresì presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La cauzione deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 117 del *Codice*.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del Contratto

Nel caso si verifichi l'ipotesi di necessità di reintegro della cauzione, lo stesso dovrà essere effettuato nel termine massimo di 20 (venti) giorni.

Art. 13 Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa



Area dei Servizi ICT

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di “pantouflage”, frode o grave negligenza da parte dell'appaltatore aggiudicatario, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato speciale,
- b) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato speciale, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata dall'appaltatore,
- c) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore,
- d) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'appaltatore aggiudicatario, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
- e) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
- f) cessione, in tutto o in parte, del Contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
- g) subappalto,
- h) violazione della vigente normativa antimafia,
- i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti,
- j) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione,
- k) qualora l'affidatario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
- l) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
- m) la violazione dell'obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato Speciale.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del Contratto tratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università che lamenta l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; la risoluzione è comunicata mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione determina l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.



Con la risoluzione sorgerà il diritto, per l'Università che avrà azionato l'istituto della risoluzione, di affidare la prestazione del Contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. Sarà carico dell'affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Università.

L'Ateneo si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'affidatario nell'espletamento del servizio.

Art. 14 Risoluzione del Contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso, nel corso del periodo di validità del Contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità indicate al successivo art. 16 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato speciale, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
- b) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto;
- c) mancato rispetto dei trattamenti salariali e della normativa sul lavoro;
- d) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;
- e) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato speciale all'art. 8.

In tali casi il Contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni l'appaltatore può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

In caso di risoluzione del Contratto, verrà escussa la fideiussione, che verrà incamerata dall'Università, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.



Art. 15 *Risoluzione del Contratto – Termine essenziale*

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) mancata elaborazione di quanto previsto all'art. 2,
- b) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 12,

che costituisce grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere il Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, verrà escussa la fideiussione, che verrà incamerata dall'Università, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 16 *Facoltà di recesso unilaterale*

Previa assunzione di provvedimento motivato, nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- di riorganizzazione interna,
- qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile,

l'Università si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ex art. 1373 del codice civile da effettuarsi con P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso l'Università comunicherà formalmente all'affidatario l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi.

L'affidatario può recedere dal Contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato, l'Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Università inoltrata all'Appaltatore a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 *Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali*



Area dei Servizi ICT

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica ed economica dell'affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'affidatario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università interessata alla violazione agli obblighi contrattuali potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione, l'affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Ateneo, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'affidatario, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del Contratto.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, il committente si riserva la possibilità di escutere una penale nella misura sotto indicata:

- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 500,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Università potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture. L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Contratto operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Ateneo di costituire in mora l'appaltatore.



Art. 18 Manleva

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ateneo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico dell'Ateneo, qualora terzi dovessero avanzare pretese in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni a carico dell'affidatario previste dal presente Contratto.

Art. 19 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il Contratto si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 21 Insussistenza di rischi interferenti

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex. D.lgs. 81/2008 e s.m.i., fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Art. 22 Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente accordo e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del Contratto, il quale non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131. L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine per l'approvvigionamento di



beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA verrà assolta da parte dell'Ateneo detraendo in fase di liquidazione dalla prima fattura l'importo di 16.00 €

Art. 23 Effetti obbligatori del Contratto

L'Contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Ateneo solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi.

Art. 24 Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003:

Nella trattativa saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (GU L 119 del 4.5.2016), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità di partecipare alla trattativa;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della trattativa e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere obbligatorio ai fini della stipula del contratto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'amministrazione,
 - 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - 3) l'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione appaltante.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alle altre norme applicabili in materia.